

FALLIMENTI, POTERI AMPI AL TRIBUNALE

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

E' legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di istanza del P.M., sollecitato a valutare l'eventuale sussistenza di uno stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del tribunale, all'esito del procedimento per la dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore, definito con rigetto della domanda a seguito di desistenza del creditore istante.

E' questo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite della cassazione (sentenza n. 9409 del 18 aprile 2013) chiamate a dirimere un contrasto sorto sul punto a seguito di precedenti contrastanti della stessa corte.

La decisione delle sezioni unite appare pienamente condivisibile.

L'art. 7 l.fall., richiamando il potere di iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento riconosciuto in via generale dall'art. 6 l.fall., stabilisce infatti che questi presenta la relativa richiesta " quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile", senza limitazioni di sorta.

La norma non consente dunque di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure fallimentari.

La " ratio " della disposizione va individuata nell'intento di favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell' interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti.

Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina delle procedure concorsuali è espressamente specificato che la soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio " risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso alla istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale... risulti l'insolvenza dell'imprenditore".

Come correttamente sottolineato dalla corte, tale interpretazione non contrasta con l'esigenza di assicurare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) , nella sua espressione

della necessaria terzietà del giudice, che presuppone che nella vicenda portata al suo esame egli non abbia assunto iniziative che lo abbiano in qualche modo impegnato in valutazioni che quel carattere pongano in discussione.

Infatti la trasmissione al P.M. della " notitia decoctionis " non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l'oggetto della successiva istruttoria conseguente all'iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall' oggetto del giudizio e dalle parti.

Dato che la sollecitazione al P.M. interviene all'esito di una procedura fallimentare, l'iniziativa del P.M. è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto ed altrettanto libero ed autonomo risulta il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento.

Alla luce della decisione delle sezioni unite deve ritenersi che il tribunale, in sede prefallimentare, ove riscontri la sussistenza dello stato di insolvenza del debitore non solo abbia il potere di effettuare la segnalazione di cui all'art. 7, 2° comma, l.fall. che legittima poi il P.M. a svolgere istanza di fallimento, ma abbia un vero e proprio dovere in tal senso in caso di sopravvenuta desistenza dal ricorso da parte dell'originario creditore o di archiviazione del procedimento per ragioni procedurali.

Il PM non è naturalmente vincolato a detta segnalazione potendo non dare seguito alla stessa ritenendo che non sia fondata.